

**DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2017
482/2017/R/EEL**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRAZIONI DEI RICAVI A COPERTURA DEGLI ONERI
PER LO SCONTO AI DIPENDENTI DI AZIENDE DEL SETTORE ELETTRICO, IN ATTUAZIONE
DEL DECRETO-LEGGE 91/14, COME CONVERTITO IN LEGGE 116/2014**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 giugno 2017

VISTI:

- la legge 9 gennaio 1991, n. 10/91;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge n. 91/14);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 ed il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione", come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e il relativo Allegato A recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica - Periodo di regolazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2012, 46/2012/R/EEL ed il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la regolamentazione delle cooperative elettriche – periodo di regolazione 2012-2015";
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 101/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 101/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 327/2013/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 674/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/COM;

- la deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2016, 548/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 548/2016/R/EEL);
- la comunicazione dell’impresa Odoardo Zecca Srl del 29 novembre 2016, protocollo Autorità 35361 del 29 novembre 2016 (di seguito: comunicazione del 29 novembre 2016);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) del 13 gennaio 2017, protocollo Autorità 5926 del 14 febbraio 2017 (di seguito: comunicazione del 13 gennaio 2017);
- la comunicazione di CSEA del 26 maggio 2017, protocollo Autorità 19938 del 7 giugno 2017 (di seguito: comunicazione del 26 maggio 2017).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 37, del TIT, alle imprese distributrici e alla società Terna S.p.a. è riconosciuta un’integrazione ai ricavi garantiti dall’applicazione dei corrispettivi tariffari di cui alla Parte II del medesimo TIT, in relazione alla copertura dei costi relativi agli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore, in ragione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, assunti prima del 1 luglio 1996, inclusi quelli in pensione e in reversibilità (di seguito: sconto dipendenti);
- l’articolo 27 del decreto-legge n. 91/14 stabilisce che *“a decorrere dal 1° luglio 2014, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas esclude dall’applicazione dei corrispettivi tariffari gli oneri per lo sconto dipendenti previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico”*;
- il comma 37.4, del TIT, stabilisce che qualora in ciascun anno $t-2$ l’onere effettivo sostenuto a consuntivo risulti inferiore al massimo riconoscibile in ciascun anno t del periodo regolatorio l’impresa distributrice versa a CSEA il 50% di tale differenza;
- con deliberazione 548/2016/R/EEL, l’Autorità ha previsto che ai fini dell’ottenimento dell’integrazione ai ricavi a copertura dello sconto dipendenti le imprese presentino apposita istanza e che le procedure di valutazione delle medesime istanze siano gestite dalla CSEA;
- la tabella 2, della deliberazione 548/2016/R/EEL, riporta il valore massimo dell’integrazione ai ricavi a copertura dello sconto dipendenti spettante a ciascuna impresa per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2014;
- il comma 3.4, della deliberazione 548/2016/R/EEL, stabilisce che la CSEA, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 37.4 del TIT, provveda a ricalcolare l’ammontare di integrazione ai ricavi spettante a ciascuna impresa avente diritto;
- il comma 3.5, della deliberazione 548/2016/R/EEL, prevede che la CSEA, a seguito delle verifiche relative alle istanze ricevute, comunichi all’Autorità l’elenco delle imprese aventi diritto all’integrazione ai ricavi ed il relativo ammontare;
- il comma 3.6, della deliberazione 548/2016/R/EEL, prevede che l’Autorità con successivo provvedimento disponga l’erogazione dei suddetti ammontari comunicati dalla CSEA.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con comunicazione del 13 gennaio 2017, la CSEA ha fornito l'elenco delle imprese che non hanno rispettato il termine di presentazione dell'istanza di cui al comma 2.2 della deliberazione 548/2016/R/EEL e che, pertanto, ai sensi del comma 3.3 della medesima deliberazione, sono da considerarsi decadute dal diritto all'integrazione dei ricavi a copertura dello sconto dipendenti per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2014;
- con comunicazione di cui al precedente alinea, la CSEA ha fornito altresì l'elenco delle imprese ammesse all'erogazione dell'integrazione ai ricavi a copertura dello sconto dipendenti ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione 548/2016/R/EEL, rispetto alle quali effettuare la verifica delle condizioni di cui al comma 37.4 del TIT;
- la CSEA, al fine di procedere alla verifica delle condizioni di cui al comma 37.4 del TIT, ha richiesto alle imprese che hanno presentato istanza di ammissione per accedere all'integrazione dei ricavi a copertura dello sconto dipendenti di comunicare l'onere effettivo sostenuto a consuntivo per l'anno 2012;
- con comunicazione del 26 maggio 2017, CSEA ha provveduto a fornire l'elenco delle imprese e i relativi ammontari di integrazione dei ricavi a copertura degli oneri per lo sconto dipendenti spettanti ad ognuna per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2014, in coerenza con quanto previsto dal comma 37.4 del TIT.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con comunicazione del 29 novembre 2016, l'impresa Odoardo Zecca Srl, Id AEEGSI 242 (di seguito: Odoardo Zecca Srl), a seguito di ammissione al regime di perequazione specifica aziendale, ha presentato istanza per il riconoscimento dell'integrazione dei ricavi a copertura dello sconto dipendenti ai sensi dell'articolo 37 del TIT per l'intero periodo 2008-2014.

RITENUTO OPPORTUNO :

- disporre, ai sensi del comma 3.6, della deliberazione 548/2016/R/EEL, che la CSEA provveda alla corresponsione degli ammontari di integrazione dei ricavi a copertura degli oneri relativi allo sconto dipendenti per l'anno 2014, inviati all'Autorità con comunicazione 26 maggio 2017 e riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- ai sensi del comma 3.3 della deliberazione 548/2016/R/EEL, sulla base della comunicazione CSEA del 13 gennaio 2017, prevedere che sia disposta la decadenza dal diritto di integrazione dei ricavi a copertura degli oneri relativi allo sconto dipendenti per l'anno 2014, per le imprese elencate nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;

- prevedere che l'istanza per il riconoscimento dell'integrazione dei ricavi a copertura dello sconto dipendenti presentata dall'impresa Odoardo Zecca Srl venga valutata a completamento delle istruttorie relative all'applicazione del nuovo regime di riconoscimento dei costi ai sensi della deliberazione 101/2012/R/EEL

DELIBERA

1. di disporre, ai sensi del comma 3.6 della deliberazione 548/2016/R/EEL, che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) provveda alla corresponsione degli ammontari di integrazione dei ricavi a copertura degli oneri relativi allo sconto dipendenti per l'anno 2014, riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
2. ai sensi del comma 3.3 della deliberazione 548/2016/R/EEL, di dichiarare la decadenza dal diritto di integrazione dei ricavi a copertura degli oneri relativi allo sconto dipendenti per l'anno 2014 per le imprese elencate nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla CSEA;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni